



adottata dal Commissario Straordinario in data 30 MAR 2016

**Oggetto:** iscrizione al ruolo somme derivanti dalle ordinanze – ingiunzione n° 33/2015, 34/2015, 35/2016, 36/2015 e 39/2015.

Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali, il quale:

- Premesso** che l'art. 8, comma 12, della L.R. n° 3 del 05/03/2008 recante “Disposizioni nel settore sanitario e sociale, in materia igienico sanitaria” ha trasferito alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, a fare data dal 1° marzo 2008, le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia igienico sanitaria fino a quel momento di competenza dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- Atteso** che l'art. 18, comma 2, della Legge 689/1981 recante “modifiche al sistema penale”, attribuisce all'Autorità competente a decidere sulle sanzioni amministrative il potere di determinare, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e di ingiungerne il pagamento, da effettuarsi entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento;
- Preso atto** che, l'art. 27, comma 1, della citata legge 689/1981, dispone che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Autorità che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione proceda alla riscossione delle somme dovute attraverso la trasmissione del ruolo all'Ente competente;
- Precisato** altresì, che l'art. 18, comma 7, della citata legge 689/1981 attribuisce alla suddetta ordinanza – ingiunzione la valenza di “titolo esecutivo” e quindi di atto valido per promuovere l'esecuzione forzata delle somme ancora dovute;
- Rilevato** tramite il competente servizio bilancio, che non risultano essere stati ancora effettuati i pagamenti degli importi previsti nelle ordinanze – ingiunzione n° 33/2015, 34/2015, 35/2015, 36/2015 e 39/2015 emesse rispettivamente nei confronti di M.V.R., M.V.R., T.A. (obbligata in solido Società N.B); T.A. (obbligata in solido Società N.B) e M.R.;
- Considerato** che l'art. 27, comma 6, della L. 689/1981, prevede che nel caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta sia maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore e che la maggiorazione assorba gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti;
- Verificato** che nei casi di specie non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 27, comma 6, della L. 689/1981, come dettagliatamente evidenziato nella tabella allegata alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

- Ritenuto**
- di dovere provvedere alla riscossione coattiva, tramite l'iscrizione al ruolo, delle sanzioni irrogate con le ordinanze – ingiunzione di cui all'oggetto e risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
  - di doversi avvalere, per eseguire tale riscossione, dell'Agenzia "Equitalia S.p.A.", secondo le condizioni giuridiche ed economiche praticate da quest'ultima sulla base della normativa vigente in materia;

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**PRESO ATTO SENTITI** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

### DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

- di disporre la riscossione coattiva, tramite l'iscrizione a ruolo, delle somme indicate nelle ordinanze ingiunzione n° 33/2015, 34/2015, 35/2015, 36/2015 e 39/2015 emesse rispettivamente nei confronti di M.V.R., M.V.R., T.A. (obbligata in solido Società N.B), T.A. (obbligata in solido Società N.B) e M.R, secondo il prospetto allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di demandare all'Agenzia di Riscossione "Equitalia S.p.A." gli adempimenti relativi alla procedura di riscossione coattiva delle citate somme, secondo le condizioni giuridiche ed economiche praticate da quest'ultima sulla base della normativa vigente in materia;
- di delegare al Responsabile del Servizio Affari Generali gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo;
- di imputare il ricavo complessivo presunto di € 12.150,00 sul codice n° A408010114 (multe, ammende e contravvenzioni) del piano dei conti aziendale e sul codice n° 10110101 (Direzione generale) del piano dei centri di rilevazione aziendale.

Il Commissario Straordinario  
Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Maria Fanni Pittau



Il Direttore Sanitario  
Dott. Silvio Maggetti

Il Resp.le Servizio AA.GG. e Legali  
Dott.ssa Maria Teresa Garau

Servizio Affari Generali  
Dott. Daniele Maria Agulli



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 442/10 del 30 MAR 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7

a partire dal 31 MAR 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



ISCRIZIONE AL RUOLO

ORDINANZA	SANZIONATO	OBBLIGATO IN SOLIDO	IMPORTO SANZIONE	SPESE NOTIFICA	DATA NOTIFICA	DATA ESIGIBILITA'	DECORRENZA I SEMESTRE	DATA PRESUNTA TRASMISSIONE DEL RUOLO	art. 7, comma 6, L. 689/1981	TOTALE DA ISCRIVERE A RUOLO
33/2015	M.V.R.		1.500,00	30,00	17/11/15	17/12/15	17/06/16	01/04/2016 - 15/05/2016	0,00	1.530,00
34/2015	M.V.R.		1.500,00	30,00	17/11/15	17/12/15	17/06/16	01/04/2016 - 15/05/2016	0,00	1.530,00
35/2015	T.A.	N.B.	1.500,00	30,00	20/11/15	20/12/15	20/06/16	01/04/2016 - 15/05/2016	0,00	1.530,00
36/2015	T.A.	N.B.	3.000,00	30,00	20/11/15	20/12/15	20/06/16	01/04/2016 - 15/05/2016	0,00	3.030,00
39/2015	M.R.		4.500,00	30,00	02/01/16	02/02/16	02/08/16	15/02/2016 - 15/03/2016	0,00	4.530,00
<b>TOTALE</b>										<b>12.150,00</b>

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau



*Qual bene Agell*